



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: S. H. VIII

III - A. M. 2

il 4.02.2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Marianna Maffioletti)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VIII DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: <i>Conferimento della frazione umida e degli sfalci e potature presso l'impianto di compostaggio di c/da Poggiarelli a Grammichele. Approvazione nuovo schema di contratto Unilaterale periodo 31/12/2012-30/09/2013</i>
in data <i>31.12.2012</i>	
N. <i>2400</i>	
N. 427	SETTORE VIII
Data 31/12/2012	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2012 <i>el</i>	CAP. 1801.3	IMP. PL. 2307/12
FUNZ. 09	SERV. 05	INTER. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladodici, il giorno 31 del mese di Dicembre, nell'ufficio del Settore VIII, su proposta dell'ing. Giorgio Pluchino, funzionario capo servizio del Settore VIII, il dirigente Dr. Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

Premesso,

- che con deliberazione n.°101 del 16/08/2007, il Consiglio di Amministrazione dell'ATO Ragusa Ambiente S.P.A. ha approvato il progetto relativo all'affidamento del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale di Ragusa per il periodo di anni due demandando l'espletamento della procedura di gara agli uffici comunali;
 - che con determinazione dirigenziale del Settore V n.°2383 del 30/10/2007 è stato approvato il Bando di gara per l'appalto in parola, da esperirsi con il sistema della procedura aperta;
 - che con determinazione dirigenziale n.°34/V del 04/02/2008, annotata in data 19/02 2008 nel Registro Generale al n.°315 è stata formalizzata e dichiarata in via definitiva l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale di Ragusa in favore dell'Impresa Ecologica di Busso Sebastiano & C. S.A.S. per il prezzo di € 14.129.042,89 oltre IVA al netto del ribasso del 5,50% sull'importo a base di gara;
- che in data 26 marzo 2008 è stato stipulato il contratto d'appalto n.°29788 di repertorio registrato a Ragusa l'11/04/2008 al n.°85 serie 1^a.
- che a seguito di verbale di consegna del 26/03/2008 la ditta Busso ha iniziato il servizio in data 01.04.08;
 - che attualmente a seguito di Ordinanza Commissariale n.°250 del 31/12/2012 il servizio è in proroga fino all'entrata in vigore della legge "Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti di cui alla Legge Regionale 8/aprile 2010 n.°9" approvata il 31/12/2012 e comunque trattandosi di servizio pubblico dovrà essere espletato anche nel 2013;

Considerato,

- che l'appalto suddetto prevede l'avvio del sistema della raccolta differenziata porta a porta prima a RG Ibla e successivamente nel centro storico di RG superiore, zona San Giovanni e zona Cappuccini;
- che dal 01/05/2011 tale sistema di raccolta è stato esteso nella zona sud est di Ragusa fino a coprire una popolazione di circa trentamila abitanti;
- che tale sistema prevede tra l'altro la differenziazione della frazione umida dei R.S.U.;
- che la stessa può essere avviata al recupero negli appositi impianti di compostaggio;
- che gli impianti di compostaggio di Vittoria e di Ragusa non sono ancora entrati pienamente in funzione e probabilmente verranno attivati non prima di 6 mesi;
- che l'impianto di compostaggio più vicino ai fini del conferimento è quello di c/da Poggiarelli a Grammichele;
- che il punto 13.1 del contratto di servizio tra il Comune di Ragusa e l'ATO Ragusa Ambiente n.°1604 di raccolta del 28/11/2007 autorizza il Comune di Ragusa, in qualità di soggetto attuatore, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto per la gestione unica del servizio su tutto il territorio relativo all'ambito ottimale di riferimento, a continuare ad assicurare l'espletamento dei servizi di raccolta, di trasporto e di smaltimento dei RSU in forma differenziata e indifferenziata e lo spazzamento e pulizia di aree pubbliche o private ad uso pubblico in tutto il territorio comunale;

Atteso,

- che l'Ato KalatAmbiente ha chiesto la stipula di un nuovo contratto fino al 30/09/2013;
- che l'A.T.O KalatAmbiente s.p.a. da cui dipende la gestione del suddetto impianto di compostaggio ha manifestato la volontà di accettare il conferimento della frazione umida e degli sfalci e potature per il suddetto periodo, per un ulteriore quantitativo complessivo di 1700 tonn. e per un prezzo di conferimento unitario pari a € 85,00/ton oltre IVA;
- che l'importo richiesto appare congruo;
- che a tal fine ha trasmesso schema di contratto unilaterale da stipulare con il Comune di Ragusa in qualità di contraente dei servizi offerti da Kalat Ambiente

pertanto, ritiene necessario procedere all'adozione di apposito atto per provvedere alla approvazione dello schema di contratto da stipulare con Kalatambiente S.p.A. per il conferimento della frazione umida e degli sfalci e potature presso l'impianto di compostaggio di c/da Poggiarelli a Grammichele;

Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;


D E T E R M I N A

1. Approvare lo schema di contratto unilaterale, che fa parte integrante della presente, da stipulare con Kalatambiente S.p.A. per il conferimento da parte del Comune di Ragusa della frazione umida e degli sfalci e potature presso l'impianto di compostaggio di c/da Poggiarelli a Grammichele fino al 30/09/2013 e per un quantitativo complessivo di 1700 ton;

2. Procedere alla firma del suddetto contratto per conto del Comune di Ragusa visto il punto 13.1 del contratto di servizio tra il Comune di Ragusa e l'ATO Ragusa Ambiente n.°1604 di raccolta del 28/11/2007 che autorizza il Comune di Ragusa, in qualità di soggetto attuatore, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto per la gestione unica del servizio su tutto il territorio relativo all'ambito ottimale di riferimento, a continuare ad assicurare l'espletamento dei servizi di raccolta, di trasporto e di smaltimento dei RSU in forma differenziata e indifferenziata e lo spazzamento e pulizia di aree pubbliche o private ad uso pubblico in tutto il territorio comunale;

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa in quanto l'importo necessario è stato impegnato con determinazione dirigenziale n.°2237 del 31/12/2012 alla Funz. 09, Serv. 05 Interv.03 cap. 1801.3 imp.pl. 2307/12

Schema contratto parte integrante



P. IL DIRIGENTE DEL SETTORE *f.e.*
(Ing. Giulio Lettica)

IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO *P.O.*
(Ing. Giorgio Archino)

Da trasmettersi d'ufficio, oltre al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti Settori/uffici:
Settore III.

Visto
[Signature]
Il Dirigente del Settore
Ragusa, II
Il Segretario Generale
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


P. IL DIRIGENTE DEL SETTORE *f.e.*
(Ing. Giulio Lettica)
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO *P.O.*
(Ing. Giorgio Archino)

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 4° comma del TUEL.

Ragusa 31/12/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.


Ragusa 05 FEB. 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Nicola Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 FEB. 2013 al 12 FEB. 2013

Ragusa 13 FEB. 2013

IL MESSO COMUNALE



CONTRATTO N° _____

VALIDITÀ dal 31.12.2012 al 30.09.2013

CONTRATTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI PRESSO L' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI C.DA POGGIARELLI GRAMMICHELE

TRA

La Società d'Ambito Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione (da ora in avanti, per brevità, Kalat Ambiente S.p.A.), con sede in Caltagirone, via delle Balatazze n° 3 (P. IVA 04025120876) nella persona di Francesco Giustolisi, commissario liquidatore,

E

CONTRAENTE: Comune di Ragusa _____

SEDE: C/so Italia n.°72 – 97100 Ragusa _____

PARTITA IVA N° 00180270886 _____

CODICE FISCALE 00180270886 _____

TELEFONO N° 0932676430 _____ FAX N° 0932676437 _____

E-MAIL giulio.lettica@comune.ragusa.gov.it _____

nella persona di Ing. Giulio Lettica in qualità di Dirigente Settore VIII _____

a quanto infra autorizzato in forza di Legislazione sugli Enti Locali relativa alle competenze dei Dirigenti

nato a Puerto Cabello (Venezuela) il 20/11/1953

d'ora in poi individuato come "Contraente"

premesso che

- Kalat Ambiente S.p.A. è titolare dell' impianto per il compostaggio dei rifiuti organici non pericolosi sito in territorio di Grammichele C.da Poggiarelli presso l'Area di Sviluppo Industriale;
- detto impianto è stato autorizzato con O.C. n° 151 del 17/2/2005 ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. N° 22/97 all'attività di compostaggio di rifiuti organici non pericolosi;
- Kalat Ambiente S.p.a. si è dotata del "Regolamento per il conferimento di rifiuti presso l'impianto di compostaggio";
- il Contraente intende conferire a Kalat Ambiente S.p.A. rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata, rifiuti speciali, rifiuti speciali assimilati agli urbani ai fini del recupero presso l'impianto di compostaggio e a tal fine è stato compilato l'Allegato A.

- in base alle risultanze del predetto allegato A sono state definite le tipologie di servizi forniti da Kalat Ambiente S.p.A. e le relative condizioni economiche riportate nell'Allegato condizioni economiche (allegato B);
- le modalità tecnico operative di conferimento sono quelle riportate nell'Allegato "Regolamento per il conferimento di rifiuti presso l'impianto di compostaggio" (allegato D).

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "Contratto"). I predetti allegati sono i seguenti:

Allegato	Modello	Descrizione
A		Scheda identificativa del rifiuto
B		Condizioni economiche
C		Informazione sui rischi specifici esistenti e regole di comportamento presso il centro integrato per il trattamento dei materiali provenienti da r.d.
D		Regolamento per conferimento rifiuti presso l'impianto di compostaggio
E		Documentazione richiesta al cliente
F		Gestione di modello di organizzazione

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contraente con il presente atto acquisisce la facoltà di conferire i rifiuti individuati all'allegato D ai fini del recupero presso l'impianto di compostaggio nel rispetto di quanto indicato negli allegati A e B.

Kalat Ambiente S.p.a. si impegna ad effettuare tutte le operazioni di recupero dei rifiuti conferiti secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte il Contraente da ogni responsabilità.

ART. 3 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL RECUPERO

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia di gestione dei rifiuti, nonché in base al "Regolamento per il conferimento di rifiuti presso l'impianto di compostaggio" (all. D);

ART.4 PREZZO DEL SERVIZIO

I prezzi dei conferimenti oggetto del presente Contratto vengono concordati tra le parti e si intendono al netto di IVA.

I prezzi applicati sono specificati nell'allegato B "Condizioni economiche".

ART. 5 QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA RECUPERARE

Il quantitativo di rifiuti che il Contraente potrà conferire durante il periodo di vigenza del presente Contratto non potrà superare quello indicato nella tabella 1 dell'allegato B. In caso di richieste di aumenti delle quantità di rifiuti da conferire, Kalat Ambiente S.p.A., valutata a suo insindacabile giudizio la disponibilità, si riserva la facoltà di accordare totalmente o parzialmente tali aumenti quantitativi. Il contraente al momento della sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a conferire le quantità indicate nella TAB. 1 dell' Allegato B..

ART. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI KALAT AMBIENTE S.p.A.

Kalat Ambiente S.p.A. si impegna ad eseguire a favore del Contraente le prestazioni dovute in forza del presente Contratto, alle condizioni ivi indicate. Kalat Ambiente S.p.A. non assume comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio di ricevimento dei rifiuti derivante da cause di forza maggiore o da situazioni indipendenti dalla volontà della Società.

Kalat Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente i conferimenti presso l'impianto, per motivi di natura tecnica, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, senza che ciò comporti alcuna responsabilità.

ART. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

Con la stipulazione del Contratto il Contraente si obbliga a corrispondere il prezzo del trattamento dei rifiuti conferiti con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti secondo il precedente art. 4, rispettando altresì le condizioni di seguito indicate.

- Il Contraente provvederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico indicati da Kalat Ambiente S.p.A. e con le modalità previste nell'allegato D;
- il Contraente garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all'art. 2 del presente Contratto, tipologicamente individuati dalle normative vigenti, manlevando di conseguenza Kalat Ambiente S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito; nel caso in cui il carico in arrivo risulti non conforme alle specifiche previste dall'ALLEGATO B sarà addebitata al conferitore, a titolo di penale, la somma di € 200,00, quale parziale rimborso delle spese sostenute per il caricamento del mezzo e per il rallentamento dei processi produttivi;
- il trattamento dei rifiuti ammessi al conferimento è subordinato al rilascio della documentazione richiesta all'allegato E;
- ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato dal "formulario di identificazione rifiuti" (DM 01/04/98 n. 145 e s.m.i.);
- i veicoli del Contraente o di altri soggetti da esso a ciò delegati circoleranno dentro il perimetro degli impianti di Kalat Ambiente S.p.A. a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni provocati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute nel DPR 27/04/1955 n° 547, nel DPR 19/03/1956 n° 303, nel DPR 07/01/1956 n° 164, nella Legge 01/03/1968 n° 186, nel D. Lgs. 15/18/1991 n° 277, nel D. Lgs. 09/04/2008 n° 81, nonché nelle successive modifiche ed integrazioni intervenute. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento;
- il Contraente dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello predisposto da Kalat Ambiente S.p.A. (allegato C), per attestare di avere ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio e le principali regole di comportamento esistenti nell'ambito delle aree di competenza Kalat Ambiente S.p.A. nelle quali è prevista l'attività del Contraente stesso e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività di Kalat Ambiente S.p.A.
- Il contraente qualora accerta di non essere in condizioni di conferire le quantità previste nella TAB. 1 ALL. B deve comunicarlo tempestivamente a Kalat Ambiente S.p.A.. In mancanza di tale comunicazione sarà obbligato a pagare le quantità previste ed impegnate alla sottoscrizione del contratto al prezzo previsto dalla TAB. 1 dell'ALL. B. Kalat Ambiente S.p.A. in presenza di evidenti irregolarità nei modi e nei tempi di conferimento, segnalerà al contraente dette irregolarità e non ricevendo entro 10 giorni soddisfacenti motivazioni sarà risolto per colpa del contraente.

ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà validità per il periodo indicato in epigrafe;

ART. 9 CONFERIMENTI IRREGOLARI

I rifiuti oggetto del presente Contratto dovranno rispettare i criteri di ammissione al conferimento, le modalità di conferimento, di accesso all'impianto e gli orari, previsti dal "Regolamento per il conferimento dei rifiuti presso l'impianto di compostaggio" (allegato D), che è parte integrante del presente.

Kalat Ambiente S.p.A. effettuerà sui carichi in ingresso presso il proprio impianto controlli di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo. Il Contraente accetta sin d'ora tutte le metodologie e le tempistiche di controllo adottate da Kalat Ambiente S.p.A..

In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, e/o di tipo qualitativo, il mezzo non verrà ammesso al conferimento senza che per questo il Contraente possa pretendere alcunché.

Inoltre, in tali casi, Kalat Ambiente S.p.A. ha facoltà di sospendere i futuri conferimenti.

Fatto comunque salvo il risarcimento degli ulteriori danni, Kalat Ambiente S.p.A. applicherà le penali previste nell'allegato D nei seguenti casi:

- Qualora si riscontri sui carichi in ingresso una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto nell'allegato D nonché dalla normativa vigente;
- Qualora si riscontri sui carichi in ingresso una difformità rispetto a quanto indicato nell'allegato A;
- Qualora si riscontri una violazione degli obblighi di cui all'allegato C, ovvero a quanto disposto dalle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro disciplinati dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

ART. 10 PAGAMENTO E FATTURAZIONE

La fatturazione relativa al trattamento dei rifiuti avverrà mensilmente in funzione dei rifiuti effettivamente conferiti. Il corrispettivo dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi moratori così come previsti nel D.Lgs n°231/02. Inoltre, in tale ipotesi, è facoltà di Kalat Ambiente S.p.A. sospendere i conferimenti futuri.

ART. 11 RECESSO DAL CONTRATTO

Fatto salvo ogni eventuale diritto di risarcimento danni, il presente contratto è risolto di diritto in caso di revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge.

Eventuali modifiche al presente Contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le parti.

Le parti dichiarano che quanto previsto dal Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse.

ART. 12 FIDEIUSSIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi, prescrizioni e garanzie derivanti dal presente contratto, e per importi contrattuali presuntivi superiori ad € 15.000,00, dovrà essere rilasciata in favore di Kalat Ambiente S.p.A. idonea fideiussione bancaria o assicurativa, valida sino al 120° giorno successivo alla scadenza del contratto.

Detta fideiussione dovrà essere pari al 20% , percentuale riferita all'intero importo dovuto a Kalat Ambiente S.p.A. in rapporto al quantitativo presuntivo indicato in sede contrattuale, comprensivo di tasse ed oneri aggiuntivi. La fideiussione dovrà garantire l'eventuale mancato pagamento da parte

del contraente delle somme dovute a Kalat Ambiente S.p.A. per conferimenti effettuati e non pagati, nonché per gli ulteriori eventuali danni che dovesse subire Kalat Ambiente S.p.A. a fronte di conferimenti irregolari, ovvero nel caso in cui Kalat Ambiente S.p.A. receda dal presente contratto per fatto addebitabile al contraente.

ART. 13 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Caltagirone.

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI

Il presente Contratto costituisce scrittura privata da registrare in caso d'uso. Tutte le spese relative alla stipulazione del presente Contratto s'intendono a carico del Contraente.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali modifiche al presente Contratto e ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le parti.

Le parti dichiarano che quanto previsto dal Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nella trattative preliminari.

Caltagirone, lì 31.12.2012

IL CONTRAENTE

KALAT AMBIENTE S.p.A.
In liquidazione

Per gli effetti degli art. 1341-1342 del Codice Civile, il contraente dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente le disposizioni degli art. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14.

IL CONTRAENTE

KALAT AMBIENTE S.p.A.
In liquidazione

ALLEGATO A

Rif. Contratto n° Del

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL RIFIUTO N° _____

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Richiedente Comune di Ragusa.....
Indirizzo C.so Italia , 72 Ragusa.....
Tipologia del richiedente
Estremi autorizzazione
Estremi iscrizione

B) IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

Ente produttore Lo stesso.....
Sede legale
CittàCAP Prov.....
Telefonofax
Codice fiscale P.IVA
Referente responsabile della gestione dei rifiuti Ing Pluchino

C) IDENTIFICAZIONE LUOGO DI PRODUZIONE

Città Ragusa.....
Indirizzo
Tipologia dell'insediamento produttivo dei rifiuti.....

D) CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI

CER 200108, 200201
Descrizione per esteso Rifiuti biodegradabili di cucine e mense, rifiuti biodegradabili.
Descrizione del processo che ha originato il rifiuto R.D. urbana.
Stato fisico del rifiuto solido non pulvirulento
Analisi chimiche eseguite
Produzione annua presunta (t) 2.500.....
Produzione giornaliera presunta (t)

NOTE:

.....
.....
.....

Caltagirone, li 31.12.2012

Il Contraente

ALLEGATO B

Rif. Contratto n° Del

CONDIZIONI ECONOMICHE**Dati identificativi del produttore**

Sedi di provenienza del rifiuto: indirizzo e descrizione (insediamento/ecocentro/centro di stoccaggio)

1
2
3
4

Dati per la fatturazione (se diversi da quelli indicati nelle condizioni generali del contratto)

Denominazione società/ente

Via N.....

Comune CAP Tel

Il Contraente dichiara che intende conferire la tipologia di rifiuto/i indicati nella tab. 1 alle condizioni economiche specificate

TAB. 1

Prezzo relativo a conferimenti con frazione non compostabile sino al 5%

C.E.R.	Tipologia del rifiuto per esteso	Quantitativo presunto da conferire (t)	Prezzo di conferimento €/t oltre IVA
200108	Rifiuti da cucine e mense	700	85,00
200201	Rifiuti biodegradabili	1.000	85,00

Caltagirone, lì 31.12.2012

Il Contraente

Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione

TAB. 2:

Prezzo relativo a conferimenti con frazione non compostabile sino al 10%

C.E.R.	Tipologia del rifiuto per esteso	Quantitativo presunto da conferire (t)	Costo di trattamento €/t oltre IVA
200108	Rifiuti da cucine e mense	700	90,00
200201	Rifiuti biodegradabili	1.000	90,00

Caltagirone, lì 31.12.2012

Il Contraente

Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione

ALLEGATO C

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI E REGOLE DI COMPORTAMENTO PRESSO IL CENTRO INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO DEI MATERIALI PROVENIENTI DA R.D.

Il contraente dichiara di essere a conoscenza dei rischi esistenti e delle principali regole di comportamento in vigore presso il Centro Integrato di Kalat Ambiente S.p.A. sito in C.da Poggiarelli del Comune di Grammichele e nello specifico:

- presenza di traffico veicolare
- possibile presenza di cantieri in esecuzione
- obbligo del rispetto della segnaletica stradale e di sicurezza
- non accedere alle aree produttive se non accompagnati e/o autorizzati da un referente interno
- all'interno del sito circolano carrelli per la movimentazione materiali, quindi prestare la massima attenzione e dare sempre la precedenza ai mezzi in movimento
- nelle aree esterne di tutto il sito è vietato fumare e consumare cibo/bevande

Caltagirone, lì 31.12.2012

Il Contraente

ALLEGATO D

KALAT AMBIENTE S.P.A.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 31/5/2005

1. OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni del conferimento dei rifiuti presso l'impianto di compostaggio sito in C.da Poggiarelli in territorio di Grammichele per l'avvio al recupero di rifiuti organici non pericolosi.

2. RIFIUTI CONFERIBILI

Ai fini del recupero presso l'impianto di compostaggio le tipologie di rifiuti non pericolosi identificati in codici CER che verranno ammesse all'impianto sono le seguenti:

- 02 01 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 01 03 Scarti tessuti vegetali
- 02 01 06 Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
- 02 01 07 Rifiuti della silvicoltura
- 02 03 01 Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
- 02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 03 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 04 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 06 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 07 01 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 02 07 02 Rifiuti prodotti dalla distillazione delle bevande alcoliche
- 02 07 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 03 01 01 Scarti di corteccia e sughero
- 03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
- 03 03 01 Scarti di corteccia e legno
- 03 03 02 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
- 03 03 09 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
- 03 03 10 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 03 03 11 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
- 04 02 21 Rifiuti da fibre tessili e grezze
- 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
- 15 01 03 Imballaggi in legno
- 19 06 06 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 20 01 01 Carta e cartone
- 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 03 02 Rifiuti dei mercati
- 20 02 01 Rifiuti biodegradabili.

3. ACCESSO ALL'IMPIANTO

È consentito l'accesso contemporaneo all'impianto di un numero di mezzi non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.

Potranno accedere e circolare negli spazi autorizzati solo i mezzi muniti di contrassegno in originale della polizza assicurativa e dotati, oltre che dell'assicurazione obbligatoria, anche di quella per danni a terzi in aree private, ivi compreso il rischio incendio in area privata scaturente dallo stesso mezzo.

I soggetti conferitori hanno l'obbligo di comunicare a Kalat Ambiente S.p.A. gli estremi del contratto di assicurazione per la copertura del rischio di danno a terzi in aree private, nel quale dovrà essere previsto l'obbligo della compagnia assicuratrice di comunicare periodicamente a Kalat Ambiente S.p.A. il perdurare della validità del contratto di assicurazione.

4. CRITERI DI AMMISSIONE AL CONFERIMENTO

A richiesta di Kalat Ambiente S.p.A. il cliente dovrà produrre, all'attivazione del contratto, una analisi dei rifiuti effettuata non oltre 30 giorni prima.

I rifiuti dovranno avere un contenuto in frazione compostabile non inferiore all'90%, dovranno essere allo stato solido palabile e non essere classificati pericolosi. Dovranno inoltre essere conformi a quanto indicato nell'allegato A "Scheda identificativa del rifiuto" al Contratto e rispettare i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti.

Tutti gli scarti derivanti da legno e sua lavorazione non dovranno contenere sostanze usate per la conservazione del legno o per il suo trattamento.

L'ammissibilità di carta e cartone è subordinata all'assenza di poliaccoppiati, carta e cartone cerati, paraffinati, bitumati o oleati.

5. MODALITÀ DI CONFERIMENTO

Gli automezzi utilizzati per il conferimento dei rifiuti dovranno circolare nel rispetto di quanto previsto nell'allegato C "Informazione sui rischi specifici esistenti presso l'impianto di compostaggio" al Contratto e dovranno essere atti allo scarico autonomo, senza ausilio di mezzi e personale di Kalat Ambiente S.p.A.

I soggetti che intendono conferire i rifiuti dovranno rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente regolamento.

I soggetti che conferiscono i rifiuti dovranno presentarsi all'accettazione, dovranno qualificarsi tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, dovranno dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti da conferire ed esibire la documentazione di accompagnamento del carico. Espletati i controlli e le formalità di tipo amministrativo documentale i mezzi saranno sottoposti a pesatura ed ammessi all'area di scarico. Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate in modo da evitare lo spandimento di rifiuti e liquami al di fuori dell'area a ciò deputata.

I mezzi in uscita saranno sottoposti alla pesatura della tara a seguito della quale verrà rilasciata apposita ricevuta.

6. ORARI DI CONFERIMENTO

L'impianto di compostaggio resterà aperto secondo il seguente orario:
da lunedì a giovedì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30
il venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30.

Eventuali variazioni degli orari di apertura saranno comunicate da Kalat Ambiente S.p.A. con congruo anticipo.

7. CONTROLLI

Kalat Ambiente ha facoltà di effettuare controlli di tipo amministrativo documentale.

Al fine di verificare la conformità a quanto previsto alla voce "criteri di ammissione al conferimento", Kalat Ambiente S.p.A. potrà procedere a controlli sia analitici che merceologici a campione sui carichi in ingresso. Nel caso di accertata difformità l'eventuale costo dei controlli sarà addebitato al conferitore.

8. PENALI

Kalat Ambiente S.p.A. non ammetterà al conferimento il carico di rifiuti per cui venga accertata irregolarità di tipo amministrativo – documentale.

Qualora si riscontri una violazione degli obblighi di cui all'allegato C "Informazione sui rischi specifici esistenti presso l'impianto di compostaggio" al Contratto ovvero di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii. Kalat Ambiente S.p.A. ha facoltà di non consentire l'accesso all'impianto di carichi successivi.

Qualora si riscontri sui carichi in ingresso una difformità rispetto a quanto indicato nell'allegato A "Scheda identificativa del rifiuto" al Contratto Kalat Ambiente S.p.A. ha facoltà di non ammettere i mezzi al conferimento.

Kalat Ambiente respingerà i rifiuti con contenuto in frazione compostabile inferiore all'90%; qualora ciò venga accertato dopo le operazioni di scarico, il rifiuto verrà delimitato e mantenuto all'impianto per 24 ore. Durante questo lasso di tempo verrà contestata al cliente la difformità del carico rispetto agli accordi contrattuali e la necessità di avviarlo allo smaltimento. In tal caso il conferimento in discarica verrà effettuato dal conferitore a propria cura e spese.

Qualora, a seguito di controlli analitici, venga accertato che i rifiuti conferiti sono pericolosi o che non rispettano i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti, Kalat Ambiente ha facoltà di respingere i carichi successivi se non accompagnati da certificato di analisi.

È facoltà di Kalat Ambiente S.p.A. respingere carichi palesemente non compatibili con quanto indicato nell'allegato A "Scheda identificativa del rifiuto" al Contratto o nel presente regolamento.

ALLEGATO E

Rif. Contratto n° Del

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL CLIENTE ⁽¹⁾

- ☐ Elenco ditte che effettueranno il trasporto ⁽²⁾
- ☐ Elenco delle targhe degli automezzi che effettuano i conferimenti ⁽³⁾
- ☐ Iscrizione all'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 30 del D. Lgs n° 22/1997 ⁽⁴⁾
- ☐ Verbale di affidamento lavori o contratto di incarico formale di affidamento ⁽⁵⁾
- ☐ Fotocopia del certificato di iscrizione alla CCLAA del contraente ⁽⁶⁾

(1) Barrare le voci di interesse

(2) Nel caso in cui il contraente affidi a terzi il servizio di trasporto

(3) Sempre

(4) Nel caso in cui al punto sub (2), o nel caso in cui il contraente effettui attività di gestione

(5) Nel caso di ditte che operano per conto di comuni o di società d'ambito

(6) Sempre

(7) Qualora richiesto al contraente.

ALLEGATO F

Gestione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Anche con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Kalat Ambiente S.p.A. il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori di etica aziendale che la società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato.

E' interesse primario di Kalat Ambiente S.p.A. che tutti coloro che incorrano in relazioni con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico consultabile sul sito internet <http://www.kalatambiente.net>.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, il sottoscrittore del presente contratto si impegna, nei rapporti con Kalat Ambiente S.p.A., anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione di Kalat Ambiente S.p.A., quale parte integrante del Modello adottato ex D.Lgs. 231/01, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c., su comunicazione di Kalat Ambiente S.p.A., in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con Kalat Ambiente S.p.A., accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la Vostra responsabilità o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del sottoscrittore del presente contratto per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a Kalat Ambiente S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per i verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..